



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47

adunanza del 29/05/2015

OGGETTO:

Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2015.

Consiglieri presenti alla votazione			
Emilio Bonifazi	*	Citerni Cristina	*
Lecci Paolo	*	Buzzetti Davide	*
Lolini Mario	-	Cerboni Giacomo	-
Panfi Roberto	*	Angelini Pier Francesco	-
Quercioli Mara	*	Rossi Fabrizio	-
Bartolini Simone	*	Agresti Luca	-
Tancredi Veronica	*	Colomba Luigi	-
D'Alise Biagio	-	Pacella Cosimo	-
Piandelaghi Daniela	*	Megale Riccardo	-
Migliaccio Pietro	-	Ulmi Andrea	-
Biliotti Saimo	*	Gori Giacomo	-
Laurenti Stefania	*	Felicioni Massimo	*
Mascagni Lorenzo	*		
Tinacci Riccardo	*		
Daviddi Maria Chiara	*		
Rosini Stefano	*		
Giorgi Francesco	*		
Cossu Maurizio	*		
Marchetti Simone	*		
Tonelli Iacopo	-		
Treglia Marcello	*		

Presidente	Paolo LECCI
Segretario	Paolo NEGRINI
Scrutatori	Riccardo MEGALE
	Maurizio COSSU
	Veronica TANCREDI



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47

adunanza del 29/05/2015

Premesso che con il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii. (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali.

Considerato il dettato del comma 703 dell'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii. che testualmente recita: "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU".

Visto l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge n. 214 del 22/12/2011, istitutivo, a decorrere dall'01/01/2012 e fino al 2014, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16 del 02/03/2012.

Visto quanto stabilito dall'art. 1, comma 707, lettera a), della legge 27/12/2013 n. 147, che, modificando, il comma 1 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ha stabilito l'applicazione a regime dell'Imposta Municipale Propria sperimentale.

Viste le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23/2011, richiamati dal citato art. 13 del D.L. n. 201/2011, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto Legislativo.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii.

Vista la Legge n. 228 del 24.12.2012, il cui art. 1, comma 380, alla lettera f), riserva allo Stato il gettito derivante dagli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille.

Considerato quanto chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Risoluzione n. 5/DF del 28/03/2013, secondo cui i comuni, per effetto della riserva allo Stato del gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille, potranno intervenire solo aumentando detta aliquota sino a 3 punti millesimali. In quest'ultimo caso, ovviamente, il maggior gettito dell'imposta è destinato al comune stesso.

Considerato, altresì, che, secondo quanto riportato nella suddetta Risoluzione n. 5/DF del 28/03/2013, si deve, invece, ritenere esclusa la facoltà da parte del comune di ridurre l'aliquota standard del 7,6 per mille per detta tipologia di immobili, sulla base del combinato disposto della lett.



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47

adunanza del 29/05/2015

f) e della lett. g) che richiama espressamente solo il primo periodo del comma 6 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.

Rilevato che, ai sensi dei commi n. 707 e n. 708 dell'art. 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii., la componente IMU della IUC, a decorrere dall'anno 2014, non si applica:

- all'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Considerato, altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Considerato che ai sensi del comma 677 dell'art. 1 L. 147/2013, così come modificato dall'art. 1 comma 679 della L.190/2014 (Legge di stabilità 2015), è stabilito che anche per l'anno 2015 il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47

adunanza del 29/05/2015

Visto, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011, dell'art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 23/2011 e del comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 19.05.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), come modificato con deliberazione in data odierna, di cui l'IMU è una componente.

Esaminata, altresì, la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012, secondo la quale, in merito alla facoltà deliberativa da parte dei comuni, è stato precisato che tale esercizio deve avvenire nel rispetto delle aliquote minime e massime stabilite dalla legge, che non possono essere derogate, in quanto la potestà regolamentare può essere esercitata solo differenziando le aliquote nell'ambito della stessa fattispecie impositiva o del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie. La Circolare sottolinea anche che la manovrabilità delle aliquote deve, comunque, sempre essere esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione.

Richiamato, inoltre, il comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e ss.mm.ii., che, testualmente, recita: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*.

Ritenuto, per quanto espresso nei punti precedenti, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47

adunanza del **29/05/2015**

bilancio nonché nell'ottica del raggiungimento di una sempre maggiore semplificazione fiscale, dover adottare le aliquote del tributo di che trattasi come di seguito indicato:

- aliquota: **6 per mille** di cui all'art. 13, comma 7, del D. L. n. 201/2011, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A/9 e relative pertinenze. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Di prevedere per tale fattispecie la detrazione, prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, in € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- aliquota: **8,6 per mille** per i terreni;
- aliquota: **8,6 per mille** per:
 - § immobili a uso abitativo e relative pertinenze locati con contratti regolarmente registrati;
 - § immobili a uso abitativo e relative pertinenze concessi in comodato con contratti regolarmente registrati ove il comodatario e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente;
 - § immobili a uso abitativo e relative pertinenze posseduti da più soggetti, ove almeno un contitolare li utilizzi come abitazione principale;
- aliquota: **8,6 per mille** sia per gli immobili posseduti e utilizzati direttamente dal proprietario regolarmente iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane, sia per quelli concessi in locazione o comodato con contratti regolarmente registrati a soggetti iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane. L'applicazione di tale aliquota è limitata al periodo dell'anno durante il quale si protrae lo svolgimento dell'attività ed è subordinata alla presentazione da parte del titolare del diritto reale sull'immobile di dichiarazione IMU attestante i requisiti richiesti;
- aliquota: **8,6 per mille** per gli immobili individuati nella tabella delle categorie catastali in Cat. C1 "negozi e botteghe" in cui viene svolta attività di commercio in sede fissa su una superficie di vendita dichiarata non superiore a 300 mq. o attività di somministrazione di alimenti e bevande. L'applicazione di tale aliquota è limitata al periodo dell'anno durante il quale si protrae lo svolgimento dell'attività ed è subordinata alla presentazione da parte del titolare del diritto reale sull'immobile di dichiarazione IMU attestante i requisiti richiesti;
- aliquota di base: **10,6 per mille** da applicarsi per tutte le fattispecie non contemplate nelle tipologie sopra elencate comprese le aree edificabili e le unità immobiliari e relative pertinenze tenute a disposizione od oggetto di locazione saltuarie di breve durata (complessivamente per un periodo non superiore a sei mesi nel corso dell'anno).



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47

adunanza del **29/05/2015**

Visto l'art. 1 comma 169, della L.296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Visto l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine.

Visti il Decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2015, con cui si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli enti locali, di cui all'art. 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 maggio 2015.

Constatato che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta al parere del competente organo di revisione dell'Ente, in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7), del D. Lgs. n. 267/2000.

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto lo Statuto Comunale.



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47

adunanza del **29/05/2015**

Delibera

1) Di stabilire le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015, come segue:

- aliquota: **6 per mille** di cui all'art. 13, comma 7, del D. L. n. 201/2011, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A/9 e relative pertinenze. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

Di stabilire, altresì, per tale fattispecie, la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, e cioè: € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- aliquota: **8,6 per mille** per i terreni;

- aliquota: **8,6 per mille** per

•immobili a uso abitativo e relative pertinenze locati con contratti regolarmente registrati;

•immobili a uso abitativo e relative pertinenze concessi in comodato con contratti regolarmente registrati ove il comodatario e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente;

•immobili a uso abitativo e relative pertinenze posseduti da più soggetti, ove almeno un contitolare li utilizzi come abitazione principale;

- aliquota: **8,6 per mille** sia per gli immobili posseduti e utilizzati direttamente dal proprietario regolarmente iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane, sia per quelli concessi in locazione o comodato con contratti regolarmente registrati a soggetti iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane. L'applicazione di tale aliquota è limitata al periodo dell'anno durante il quale si protrae lo svolgimento dell'attività ed è subordinata alla presentazione da parte del titolare del diritto reale sull'immobile di dichiarazione IMU attestante i requisiti richiesti;

- aliquota: **8,6 per mille** per gli immobili individuati nella tabella delle categorie catastali in Cat. C1 "negozi e botteghe" in cui viene svolta attività di commercio in sede fissa su una superficie di vendita dichiarata non superiore a 300 mq. o attività di somministrazione di alimenti e bevande. L'applicazione di tale aliquota è limitata al periodo dell'anno durante il quale si protrae lo svolgimento dell'attività ed è subordinata alla presentazione da parte del titolare del diritto reale sull'immobile di dichiarazione IMU attestante i requisiti richiesti;

- aliquota di base: **10,6 per mille** da applicarsi per tutte le fattispecie non contemplate nelle tipologie sopra elencate comprese le aree edificabili e le unità immobiliari e relative pertinenze tenute a disposizione od oggetto di locazione saltuarie di breve durata (complessivamente per un periodo non superiore a sei mesi nel corso dell'anno).



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47

adunanza del **29/05/2015**

2)Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come previsto dalla normativa vigente.

3)Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47

adunanza del **29/05/2015**

Si dà atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della II Commissione Consiliare in data 21.05.2015.

Richiamato il dibattito precedente (*v. delib. n. 46*), il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione, che viene approvata con 16 voti favorevoli (Sindaco Bonifazi e consiglieri Bartolini, Biliotti, Buzzetti, Daviddi, Laurenti, Mascagni, Panfi, Piandelaghi, Quercioli, Rosini, Tancredi, Tinacci, Lecci, Marchetti e Treglia), 1 contrario (Citerni) e 3 astensioni (Cossu, Giorgi e Felicioni), espressi dai consiglieri presenti.

(Rientrano i consiglieri Agresti, Colomba, Megale, Pacella, Gori, Angelini e Cerboni)

A seguire, il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto che, riportando 16 voti favorevoli (Sindaco Bonifazi e consiglieri Bartolini, Biliotti, Buzzetti, Daviddi, Laurenti, Mascagni, Panfi, Piandelaghi, Quercioli, Rosini, Tancredi, Tinacci, Lecci, Marchetti e Treglia), 8 contrari (Citerni, Agresti, Colomba, Megale, Pacella, Gori, Angelini e Cerboni) e 3 astensioni (Cossu, Giorgi e Felicioni), espressi dai consiglieri presenti, NON viene approvata.

IL PRESIDENTE
Paolo Lecci

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Paolo Negrini



Città di Grosseto

Consiglio Comunale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 2015/7041 del 07/05/2015

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2015.

PARERE

ai sensi dell'Art. 49, comma 1 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000

(richiesto su tutte le proposte di deliberazione che non siano meri atti di indirizzo)

Parere Favorevole

Il Dirigente del Settore
Dr. Nazario Festeggiato

Grosseto 09/05/2015



Città di Grosseto

Consiglio Comunale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 2015/7041 del 07/05/2015

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2015.

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ai sensi dell'Art. 49, comma 1 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 (regolarità contabile)

(richiesto su tutte le proposte di deliberazione che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente)

Parere Favorevole

Grosseto 09/05/2015

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Nazario Festeggiato

pag. _____ di _____


Deliberazione C.C. n. 67 12015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio, di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

dr. Mario Venanzi



Grosseto, li 8/6/2015

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Certificasi che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

IL SEGRETARIO GENERALE

dr. Mario Venanzi